

**ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

DECRETO 5 giugno 1998.

Criteri ed orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie previste dall'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.

L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;

Visto in particolare, l'art. 26 della suddetta legge regionale che prevede la costituzione di aziende agro-venatorie entro i limiti percentuali del territorio agro-silvo-pastorale regionale indicati all'art. 14, comma 6, e in conformità ai criteri individuati dall'amministrazione e sottoposti al parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. "d", della stessa legge;

Visto l'art. 15 della legge regionale n. 33/97, con il quale viene demandato al piano regionale faunistico-venatorio la determinazione dei criteri per l'autorizzazione e la regolamentazione anche delle aziende agro-venatorie;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio che nella seduta del 29 aprile 1998, ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta dell'amministrazione e sulle modifiche ed integrazioni apportate in sede di discussione;

Ritenuto di dovere approvare i criteri di carattere generale ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie previste dall'art. 26 della legge regionale n. 33/97 di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto unitamente all'allegato A sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 5 giugno 1998.

CUFFARO

Allegato A

COSTITUZIONE DI AZIENDE AGRO-VENATORIE

Art. 26, legge regionale 1 settembre 1997, n. 33

Al fine di conseguire univocità nell'applicazione dell'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, si diramano gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie.

Finalità

Le aziende agro-venatorie hanno lo scopo di alleggerire la pressione venatoria nelle zone libere e di consentire all'imprenditore agricolo singolo o associato di conseguire un reddito aggiuntivo derivante dalla possibilità di ospitare, laddove le strutture presenti lo consentano, cacciatori

accompagnati dalle famiglie, e dall'abbattimento di specie e di fauna selvatica di allevamento.

Habitat

L'azienda agricola singola o associata posta a base dell'iniziativa di istituire un'azienda agro-venatoria deve riguardare zone di scarso interesse faunistico, deve avere un indirizzo produttivo compatibile con la pratica dell'esercizio venatorio e coincidere preferibilmente con zone classificate montane, ai sensi della legge n. 1102/71, con zone svantaggiate e delimitate ai sensi della direttiva comunitaria n. 84/167 del 28 febbraio 1994 e/o con terreni a riposo ai sensi del regolamento comunitario n. 2078/92; fermo restando che l'attività agricola deve essere sempre prevalente, anche se rivolta soltanto all'allevamento della selvaggina.

In ogni caso, la superficie aziendale sulla quale deve potersi esercitare l'esercizio venatorio non può essere inferiore ad 1/3 della superficie totale.

Le aziende agrituristiche operanti nel territorio regionale in conformità alla vigente normativa possono essere, a richiesta, riconosciute aziende agro-venatorie fermo restando che debbano ricorrere i presupposti di cui all'art. 26 della legge regionale n. 33/97 e dei presenti criteri.

Analogamente all'interno di una azienda faunistico-venatoria può essere istituita una azienda agro-venatoria fermo restando i limiti e i presupposti previsti dagli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dei presenti criteri, e la sussistenza dei requisiti necessari; ovviamente la parte destinata ad azienda agro-venatoria andrà portata in riduzione, a tutti i fini previsti dalla legge regionale n. 33/97, dalla superficie della azienda faunistico-venatoria.

Fauna

Nelle aziende agro-venatorie possono essere effettuate immissioni di fauna selvatica di allevamento anche per tutto l'anno, sempre sotto il controllo della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio nel rispetto delle norme sanitarie e delle caratteristiche e delle esigenze delle specie.

Le specie di fauna selvatica di allevamento che possono essere oggetto di abbattimento all'interno delle aziende agro-venatorie sono preferibilmente:

- coniglio selvatico;
- lepre comune;
- fagiano;
- starna;
- fauna migratoria (quaglia, tortora), nonché le altre specie di cui all'art. 18 della legge n. 157/92 e successive integrazioni nonché delle specie, comprese negli elenchi di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 33/97, purché autorizzate dalle Ripartizioni faunistico-venatorie competenti.

Programmi

Annualmente, entro il 30 giugno, deve essere predisposto un programma di massima all'utilizzo delle specie che deve essere approvato dalla Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio. Non sono consentiti progetti di introduzione stabile di fauna selvatica.

Vigilanza

Trattandosi di attività venatoria basata esclusivamente su selvaggina di allevamento e quindi nell'ambito dell'impresa agricola non è previsto alcun tipo di vigilanza, fatta eccezione per quella istituzionale e quella predisposta dalle Ripartizioni faunistico-venatorie, e dei controlli zooprofilattici.

Documenti

Unitamente alla domanda per l'istituzione dell'azienda agro-venatoria, il richiedente deve presentare la seguente documentazione:

- titolo di proprietà, possesso o disponibilità dei terreni da ricomprendere nella istituenda azienda. Nel caso di terreni concessi a qualsiasi titolo da terze persone, deve evincersi tra l'altro, l'autorizzazione ad eseguire eventuali opere connesse alle finalità dell'art. 26 della legge regionale n. 33/97;
- atto di assenso alla costituzione dell'azienda agro-venatoria;
- dichiarazione contenente i seguenti impegni:
 - 1) di svolgere tutti i programmi e le attività conseguenti;
 - 2) di rispettare gli obblighi assunti e quelli previsti dalla legge e dal decreto di costituzione;
 - 3) di rendere nota annualmente entro giugno la tariffa di abbattimento distinta per specie;
 - 4) che i terreni che costituiranno l'azienda, non sono soggetti a particolari vincoli (es. usi civici,

riserve naturali, parchi regionali o altre zone precluse) e che sono contigui;

5) che l'abbattimento di fauna migratoria non di allevamento può avvenire, sempre se previsto nel piano di utilizzo della fauna nei limiti anche temporali stabiliti con il C.V. con pagamento del solo prezzo d'ingresso;

6) di essere sempre disponibili ai controlli che l'Amministrazione riterrà opportuno effettuare anche senza preavviso e con l'eventuale presenza di consulenti scientifici;

7) di delimitare l'azienda, anche se ubicata all'interno di una azienda faunistico-venatoria e/o di una azienda agrituristica, o laddove la stessa confini con terreni o corsi di acqua con tabelle, collocate su pali o alberi ad un'altezza fuori terra di mt. 2,50/3 a non più di mt. 100 una dall'altra e comunque in modo tale che da una ne siano visibili le due contigue, a fondo verde e recanti la scritta nera:

AZIENDA AGRO-VENATORIA
(DENOMINAZIONE)
DIVIETO DI CACCIA AI NON AUTORIZZATI

8) a richiedere di sottoporre annualmente le strutture aziendali esistenti di stazionamento della fauna selvatica allevata a controlli sanitari pubblici allegando la relativa certificazione in uno al piano di utilizzo della fauna;

9) a non richiedere risarcimento di eventuali danni che dovessero essere arrecati dalla fauna alle colture agricole presenti nell'azienda;

10) a pagare annualmente la tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni in materia. Il primo versamento deve essere effettuato entro 15 giorni dalla notifica del decreto d'istituzione. Le relative ricevute in originale, devono essere inviate entro 15 giorni dall'effettuazione del versamento alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio;

11) di tenere nell'azienda un registro numerato, timbrato e firmato dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio nel quale per ogni giornata di caccia devono essere annotati: i nominativi, completi di generalità, dei cacciatori ammessi e gli estremi della licenza di caccia;

12) di recuperare comunque la selvaggina immessa se non abbattuta.

CARTOGRAFIA

1) carta I.G.M. 1:25.000 con la rappresentazione fedele dei confini;

2) planimetria catastale;

3) disegni planimetrici in scala adeguata di eventuali locali destinati a servizio dell'azienda;

CERTIFICATI CATASTALI

— relazione tecnica sullo stato dei luoghi e delle strutture.

Adempimenti

La richiesta in carta legale contenente il numero di partita IVA del titolare dell'azienda, corredata della documentazione di cui sopra, in duplice copia, di cui una in regola con la vigente normativa sul bollo, vanno inoltrate alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, la quale entro 30 giorni istruisce la pratica e la trasmette con il proprio parere di merito al competente gruppo di lavoro dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con particolare riguardo alla condizione che l'iniziativa rientri nella percentuale di territorio agro-silvo-pastorale provinciale destinato a caccia riservata a gestione privata assegnata alle aziende agro-venatorie e cioè il 7,50% del territorio agro-silvo-pastorale della provincia regionale.

Il detto termine è sospeso ove la Ripartizione chieda integrazione alla documentazione o chiarimenti. L'Assessorato, ricevuta l'istanza e la documentazione (quest'ultima nell'esemplare in regola con la vigente normativa sul bollo più una copia), a sua volta entro 20 giorni dall'eventuale approfondimento di istruttoria e dalla acquisizione di documenti e/o chiarimenti che dovessero essere ritenuti utili, da richiedersi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del carteggio, provvede all'istituzione dell'azienda agro-venatoria.

Inadempienze e revoca

L'inadempienza degli impegni assunti, delle disposizioni vigenti in materia e delle norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno emanare comporta la revoca della concessione.

Controlli

Fermi restando i controlli demandati dalla legge 1 settembre 1997, n. 33 alle Ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, con periodicità almeno annuale, le stesse riferiscono

all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in ordine ai controlli esercitati per l'esercizio della vigilanza di competenza dell'Assessorato stesso. Le relazioni annuali verranno sottoposte al Comitato regionale faunistico venatorio per le eventuali valutazioni del comitato stesso.
(98.24.1256)